

ESPOSIZIONE PUBBLICA

Ci riferiamo agli oggetti (non a quelli « stampati », dei quali tratteremo alla voce STAMPA), ai disegni e agli scritti che nelle vetrine dei negozi, nei baracconi provvisori impiantati in occasione di feste paesane, in mostre di parrucchiere per signora, in farmacie, ecc., o sui muri degli edifici, sulle pareti delle cabine balneari, delle latrine, dei pubblici uffici, dei cinematografi, ecc. offendono il senso normale di pudicitia e il buon costume.

Qualora si ritenga che l'esposizione pubblica di tali oggetti raggiunga gli estremi di « oltraggio al pudore » si chiede l'applicazione dell'

Art. 528 c.p.: « Chiunque allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero DI ESPORLI PUBBLICAMENTE, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o ESPONE PUBBLICAMENTE... ».

Se l'esposizione pubblica si ritenga costituire offesa della pubblica decenza, è contemplata dall'art. 725 c.p., di cui alla voce NORME FONDAMENTALI a pag. 9.

Si tenga presente anche l'art. 112 della Legge di P.S., che detta:

« E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri OGGETTI DI QUALSIASI SPECIE contrari agli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Au-

torità o offensivi del sentimento nazionale, DEL PUDORE O DELLA PUBBLICA DECENZA, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti ad impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.

« E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli ed ESPORLI PUBBLICAMENTE.

L'autorità locale di pubblica sicurezza — abrogato dall'art. 4 del R.D. legisl. 31 maggio 1946 n. 561 limitatamente però ai giornali, alle pubblicazioni e agli stampati in genere — ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni ed OGGETTI FIGURATI ».

Legge Migliori

Molto importante, ai fini della difesa della particolare sensibilità dei minori e delle esigenze della loro tutela morale, è la

Legge 12 dicembre 1960 n. 1591 (Migliori): Art. 1: « Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendano il pudore o la pubblica decenza, CONSIDERATI SECONDO LA PARTICOLARE SENSIBILITA' DEI MINORI DEGLI ANNI 18 E LE ESIGENZE DELLA LORO TUTELA MORALE, è rispettivamente punito a norma degli artt. 528 e 725 del Codice Penale.

Si applica la pena di cui all'art. 725 del c.p. anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale e l'ordine familiare ». (Per l'art. 725 c.p. vedere le « NORME FONDAMENTALI » a pag. 9).

Art. 2: « Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità Giudiziaria, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al Procuratore della Repubblica. Se questi non la convalida entro le 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto ».

Vedere alla voce POLIZIA FEMMINILE pag. 39.

GIUOCO D'AZZARDO

La materia è regolata dal Codice Penale e dalla Legge 20 maggio 1965, n. 507.

Art. 718 c.p.: « Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o l'agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire ottantamila... ».

Art. 719 c.p.: « La pena... è raddoppiata:

- 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
- 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
- 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
- 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni 18 ».

Art. 720 c.p.: « Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere incorso nella contravvenzione preveduta nell'art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con

l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000.

La pena è aumentata: 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti ».

Art. 721 c.p.: « Agli effetti delle disposizioni precedenti: sono " giuochi d'azzardo " quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono " case da giuoco " i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato ».

Art. 722 c.p.: « La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati ».

LEGGE 20 maggio 1965, n. 507:

Art. 1: « I commi terzo e quarto dell'art. 110 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 maggio 1931, n. 773, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice Penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire ottomila a lire 40.000. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».

GOLIARDIA

Un aspetto talora grave del malcostume è offerto dagli eccessi, che si commettono nelle università da parte degli studenti: particolarmente in occasione della cosiddetta « festa delle matricole », ma soprattutto nell'imposizione al nuovo iscritto del pagamento della « matricola » o « papiro », pagamento del tutto illegale, ma tradizionalmente necessario per aver diritto d'ingresso all'università.

La « festa » degenera spesso in una intollerabile gazzarra « oscena », nella quale si giunge da parte dei più spregiudicati fino ad atti propriamente delittuosi ed i « papiri » contengono spesso scritti e figure offensivi del pudore.

Evidentemente tali atti e tali scritti possono cadere sotto le sanzioni previste dagli articoli 527, 528, 725 e 726 del Codice Penale. (Vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9).

LENOCINIO

(Vedere alla voce « PROSTITUZIONE » pag. 45).

MALCOSTUME

Intendiamo designare con questa voce aspetti dell'immoralità, che non vengono specificamente richiamati sotto altri titoli e che attengono in senso ampio al « contegno » in pubblico.

Rientrano in questa categoria tutti gli atti immorali — offensivi del pudore o della pubblica decenza — che spesso devono deplorarsi, commessi in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico da « coppie » più o meno equivoche: nelle

pubbliche vie, nei pubblici ritrovi (bar, caffè, circoli, sale da ballo, ecc.), nei locali di divertimento (specie nelle platee dei cinematografi col favore della penombra), negli stessi mezzi pubblici di trasporto e sulle automobili private (che sono luoghi privati ma « esposti al pubblico »).

In tutti questi casi può essere raggiunto l'estremo del reato di offesa al pudore o alla pubblica decenza e possono avere applicazione le relative sanzioni previste dal Codice Penale (vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9).

MALTUSIANESIMO

Con questo nome si definiscono tutte le pratiche dirette ad impedire la procreazione.

La legge penale italiana prevede come delitti l'incitamento alle pratiche contro la procreazione e la loro propaganda.

Art. 553 c.p.: « Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro ».

In tema di produzione e commercio di medicinali, che interessano la materia qui trattata, si tengano presenti le seguenti disposizioni di legge:

Art. 162 del T.U. delle Leggi Sanitarie: « Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza registrazione da parte del ministro dell'Interno... ».

Art. 17 del R. D. 3 marzo 1927, n. 478: « La registrazione... è negata:

.

3) quando la specialità abbia o siano ad essa attribuite proprietà anticoncezionali o intese a turbare il corso fisiologico della gestazione o a recare, in qualsiasi modo, offesa alla morale e al buon costume;

.».

Art. 112 Legge di P.S.: « E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie... che divulgano anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene ».

« E' vietato pure di far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente ».

Art. 114 legge di P.S.: « E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti ad impedire la procreazione o a procurare l'aborto ».

MANIFESTI

Vedere ESPOSIZIONE PUBBLICA e PUBBLICITA' con riferimento agli art. 528 c.p. e artt. 1 e 2 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591 (Migliori).

Inoltre tenere presente che per il 5° comma (non abrogato) dell'art. 113 legge di P.S.: « Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'Autorità competente ».

L'obbligo è sancito anche dall'art. 663 c.p. che reprime « l'affissione eseguita senza osservare le prescrizioni dell'Autorità ».

Tali « prescrizioni » sono indicate dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166: « L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni, ed Autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del R.D. 28 gennaio 1929, n. 113 ».

Vedere alla voce POLIZIA FEMMINILE pag. 39.

MINORI

Rapressione della delinquenza minorile

La repressione non può essere disgiunta dallo sforzo di prevenire la corruzione dei minorenni e da quello di redimerli, restituendoli alla vita sociale.

E' ordinata a questo l'istituzione in ogni Capoluogo di Provincia di un Ufficio di Polizia per minorenni, disposto dal Ministero dell'Interno con circolare 30 agosto 1947, ufficio nel quale i compiti più delicati sono affidati alla Polizia Femminile, nonché l'istituzione di un Tribunale per i minorenni (R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato con Legge 12 luglio 1961, n. 603, e con Legge 13 ottobre 1965, n. 1171).

La legge prevede anche l'internamento del minorenne traviato in un istituto di correzione:

Art. 319 cod. civ.: « Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio (sottoposto naturalmente alla patria potestà) può, salva l'applicazione delle norme contenute nelle

leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi... ».

Della correzione del minore traviato, oltre l'Autorità di P.S., il procuratore della Repubblica, i genitori, il tutore e il curatore, si interessano anche l'Opera per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, l'Ente Nazionale per la protezione morale del fanciullo ed i Comitati di assistenza minorile costituiti in ogni capoluogo di mandamento.

In ogni sede di Corte d'Appello o di sezione di Corte d'Appello è istituito un « Centro di rieducazione dei minorenni », che coordina le varie attività relative alla correzione dei minorenni.

Tutela morale del minore

Oltre a quanto sopra indicato, esistono varie disposizioni di legge che tutelano i minori di età.

NEL CODICE CIVILE:

Art. 403: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in luoghi insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ».

NEL CODICE PENALE:

l'art. 446 prevede l'aggravamento della pena nel caso che la vendita o consegna di sostanze stupefacenti sia fatta a persona minore degli anni 18;

l'art. 529 considera oscena anche l'opera d'arte o di scienza, quando sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni 18, per motivo diverso da quello di studio;

l'art. 530 colpisce la corruzione dei minorenni;

l'art. 570 punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare che incombono a chi esercita la patria potestà o la tutela legale;

l'art. 571 reprime l'abuso di mezzi di correzione e di disciplina;

l'art. 572 prevede, tra l'altro, il maltrattamento del minore degli anni 14 da parte di chiunque l'abbia avuto affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte;

l'art. 591 punisce l'abbandono di persona minore (degli anni 14) o incapace;

l'art. 592 contempla il reato di abbandono di neonato per causa di onore;

l'art. 593 prevede il reato di omissione di soccorso del fanciullo (minore degli anni 10) abbandonato o smarrito; (pena applicabile per l'art. 19 della legge sulla « Protezione ed assistenza della Maternità ed Infanzia » a qualunque cittadino che, trovando abbandonato in luogo pubblico un minore di 14 anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in stato di abbandono materiale o morale, ometta di darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo);

l'art. 671 reprime l'impiego dei minori degli anni 14 nell'accattonaggio e, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, sospende loro l'esercizio della patria potestà o dell'ufficio;

l'art. 689 punisce la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16;

l'art. 719 n. 4 prevede il raddoppiamento della pena per

chi tiene un giuoco d'azzardo ospitando o avendo in qualsiasi modo correa persona minore degli anni 18;

l'art. 730 punisce la consegna al minore degli anni 16 — anche su prescrizione medica — di sostanze velenose o stupefacenti;

l'art. 731 punisce l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori;

l'art. 732 contempla l'omesso avviamento dei minori al lavoro.

NELLA LEGGE DJ P.S. E NEL REGOLAMENTO PER LA SUA ATTUAZIONE:

l'art. 122 L.P.S. prevede la possibilità del rifiuto ai minori degli anni 18, idonei ad altri mestieri, dell'iscrizione nell'apposito registro di coloro che esercitano mestieri girovaghi;

l'art. 138 Reg. P.S. vieta che i minori di anni 16 siano impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici e che siano comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varietà o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

NELLA LEGGE 26 APRILE 1934, N. 653, SULLA TUTELA DEL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI:

l'art. 6, lett. D) vieta l'impiego dei minori degli anni 16 nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

La seconda parte di questo articolo è stata modificata dall'art. 3 della Legge 29 novembre 1961, n. 1325 come segue: « nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, può

autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la MORALITA' del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive... ».

NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE E ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA (R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316) e successive modificazioni, che contempla le vaste attribuzioni conferite all'O.N..MI. in tema di tutela morale del fanciullo.

Vedere alla voce POLIZIA FEMMINILE pag. 39.

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE

Allorché un inconveniente di ordine morale si concreta anche in un disturbo o molestia alle persone, sono da tener presenti gli artt. 659 primo comma e 660 c.p.:

Art. 659: « Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 120.000 »...

Art. 660: « Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluni molestia o disturbo è

punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 200.000 ».

MODA

Vedi ABBIGLIAMENTO.

NATURISMO E NUDISMO

Le interpretazioni del tutto estremiste del « naturismo » vanno sotto il nome di « nudismo » e si verificano non raramente in « colonie » naturiste appositamente attrezzate o in occasione di « gite » di « aderenti » al movimento naturista o anche sulle terrazze di certi palazzi, spesso sotto pretesto di cure elioterapiche. La terrazza di uno stabile, anche se potesse considerarsi « luogo non aperto al pubblico » qualora ne venisse chiuso l'ingresso dopo avervi fatto accesso, di norma sarebbe sempre « luogo esposto al pubblico », perché esistono generalmente terrazze circostanti, dalle quali è possibile percepire col senso della vista.

E' ovvia la possibilità che le manifestazioni naturiste e nudiste interessino l'art. 726 c.p. qualora offendano la pubblica decenza o anche l'art. 527 c.p. qualora raggiungano gli estremi dell'offesa al pudore.

Vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9.

OFFESA ALLA DECENZA

Vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9.

OLTRAGGIO AL PUDORE

Vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9.

POLIZIA FEMMINILE

La Legge 20 febbraio 1958, n. 75, all'art. 12 disponeva la costituzione di un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti avrebbe sostituito la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Una circolare del Ministero dell'Interno in data 15 gennaio 1963 (n. 10.197-20/12982), dopo un periodo di esperimento, ne ha precisato i compiti, che è opportuno conoscere, per poter stabilire con tale Corpo di Polizia Femminile utili contatti ai fini della difesa del costume.

La circolare osserva che « l'opera di repressione delle varie attività delittuose deve essere preceduta, affiancata e rafforzata da un'azione tempestiva e costante di assistenza e protezione, che deve essere iniziata proprio dalla Polizia » e continua:

« Particolarmente importante appare nell'anzidetta azione la lotta contro i fenomeni del traviamiento dei minori, lotta alla quale sicuramente il personale del Corpo di polizia femminile può dare un notevole contributo.

Al riguardo vanno, anzi, sottolineati i buoni risultati già conseguiti dal personale in parola, proprio in questo settore, per informazioni, interrogatori, accompagnamenti ed in genere per quelle forme di attività più vicine alla specifica opera di prevenzione che — come accennato — deve essere svolta dalla polizia.

L'impiego delle ispettrici e delle assistenti di polizia in tale campo dovrà essere quindi ancor più attivo, sempre

peraltro in continuo e stretto contatto con le autorità di giurisdizione minorile, con la Divisione Assistenza delle Prefetture, gli Enti assistenziali e le organizzazioni del servizio sociale.

Al fine poi, di conseguire più proficui risultati, ritiene questo Ministero che le ispettrici ed assistenti di polizia debbono essere impiegate soprattutto in servizi di carattere esterno, perché è evidente che la cennata azione di prevenzione dovrà essere attuata mediante un'accurata e continua attività di osservazione per individuare nel loro particolare ambiente i soggetti bisognosi di aiuto ed acquisire ogni utile elemento per l'opera da svolgere; è ovvio che, qualora le esigenze lo richiedano ed al tempo stesso lo consentano, all'osservazione potrà unirsi anche l'opera di repressione ».

Quindi passa in rivista i vari settori, nei quali l'impiego della Polizia femminile è particolarmente indicato.

A) Minori

Servizi di osservazione e prevenzione di carattere generale.

« Al fine di prevenire il traviamiento dei minori, particolari servizi di osservazione e vigilanza dovranno essere effettuati nei pressi delle scuole, dei giardini e di tutti quegli altri luoghi pubblici dove — come purtroppo l'esperienza ha dimostrato — non è infrequente la presenza di turpi individui che, approfittando della inesperienza dei più giovani, li circuiscono e li avviano verso perfide forme di depravazione che molto spesso conducono alle più pericolose attività anti sociali.

Dovrà, quindi, nell'espletamento di tali servizi effettuarsi ogni tempestivo intervento per la repressione dei cennati tentativi e seguirsi, per quanto possibile, la condotta dei giovani per individuare eventuali anormalità o tendenze anti sociali che potranno essere, poi, col dovuto tatto, segnalate ai familiari o ai docenti del minore stesso.

Con tale azione si potrà, per esempio, individuare il ragazzo che abbia marinato le lezioni, dandone avviso, sempre

con il massimo tatto, alla famiglia, quello che legge pubblicazioni vietate, cercando di avere le opportune informazioni per risalire alla persona che ha fornito le pubblicazioni stesse; ecc. ».

Permanenza dei minori negli uffici di pubblica sicurezza.

Quando i minori, allontanatisi dai luoghi di residenza senza più dare notizie, vengono rintracciati e trattenuti negli uffici di polizia, competerà al personale femminile la loro vigilanza ed assistenza morale e materiale, specie dei più piccoli; in particolare: aver cura che siano ospitati in locali ad essi appositamente destinati, separati dalle camere di sicurezza e dalle sale di attesa comuni; che siano preferibilmente affidati ad istituti di educazione, quando si rende necessario il loro pernottamento; che siano accompagnati nelle località di origine per la consegna alle famiglie.

Ammissione dei minori a spettacoli cinematografici non consentiti.

« Sempre attuale — continua la circolare — è l'esigenza di assicurare l'assoluta osservanza delle disposizioni che limitano l'accesso dei minori alle rappresentazioni di spettacoli cinematografici.

La legge 21 aprile 1962, n. 161, concernente la revisione dei film e dei lavori teatrali, infatti, nel limitare al campo dell'offesa al buon costume l'eventuale diniego del prescritto nulla osta alla proiezione in pubblico di film, ha ribadito il principio di escludere alla visione di determinate pellicole i minori " in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale ", elevando anche da 16 a 18 anni il limite di età richiesto per assistere a taluni spettacoli e sancendo pure per determinati film la possibilità di escludere dalla visione i minori degli anni quattordici.

Particolarmente, quindi, le appartenenti al Corpo di polizia femminile dovranno controllare, mediante frequenti visite

alle sale di proiezione, che vengano rispettate le disposizioni dell'art. 5 della legge sopra richiamata, sia per quanto attiene alle limitazioni concernenti l'accesso dei minori eventualmente imposte dalla programmazione, sia per quel che riguarda l'apposizione " su ogni manifesto dello spettacolo " di opportuni, ben visibili avvisi delle esclusioni dianzi indicate ».

Accesso dei minori a sale da giuoco e da ballo: uso di apparecchi da gioco vietati.

Altrettanto si dica della vigilanza che eserciteranno le appartenenti al Corpo di polizia femminile, perché vengano osservate le prescrizioni eventualmente imposte dall'Autorità di p.s. circa l'ammissione dei minori alle sale da giuoco e da ballo e perché venga osservato il divieto di utilizzazione di determinati apparecchi, specialmente nelle sale da giuoco, nei « lunapark » ed in quei circoli nei quali vengono spesso installati tali apparecchi ed è abusivamente consentito l'accesso degli adolescenti.

B) Affissione e stampa

Affissione ed esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

« E' noto che la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nel disciplinare la materia di cui sopra è cenno, ha introdotto con meditata innovazione il concetto del pudore e della pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale.

Occorre, pertanto, che nel settore venga intensificata la vigilanza, compito particolarmente affidato alla Polizia femminile.

Vigilanza e repressione della diffusione della stampa immorale.

La circolare sottolinea la eccezionale delicatezza dei compiti attribuiti, anche in questo settore, alla Polizia femminile,

« attesa la ormai riconosciuta pericolosità per la formazione dei fanciulli e degli adolescenti di certe pubblicazioni che, per la sensibilità ed impressionabilità proprie degli anzidetti minori, possono offendere — come testualmente recita l'art. 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 — " il loro sentimento morale e costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio " ».

Il più accurato controllo, per l'adozione dei provvedimenti del caso, dovrà essere altresì esercitato su quei giornali e periodici, specificamente destinati all'infanzia, nei quali " la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale " ».

C) Moralità e buon costume

Prostituzione.

« Anche in questo settore occorre incrementare e potenziare unitamente all'opera di prevenzione immediata e di repressione tutte quelle attività comunque volte alla individuazione, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne dedite alla prostituzione, particolarmente se minori.

Né le difficoltà incontrate nell'impiego del personale femminile in azioni volte a reprimere i reati in materia di prostituzione o comunque connesse alla prevenzione di tale triste fenomeno, devono indurre a tralasciare ogni possibilità di utilizzare il detto personale.

Un immediato e specifico impiego — già sperimentato con successo presso varie Questure — potrà essere ad esempio costituito dagli interrogatori delle predette donne, in considerazione della maggiore comunicativa che le medesime dovrebbero rivelare a contatto con persone del proprio sesso, oltre tutto dotate di particolare preparazione e sensibilità per l'esame e la risoluzione di situazioni del genere.

Il personale del Corpo potrà altresì svolgere — d'intesa con funzionari preposti alle squadre mobili (sezione del buon costume) — una intelligente e cauta opera di osservazione e, possibilmente, di penetrazione negli ambienti in cui vivono le donne in parola per raccogliere ogni utile elemento da utilizzare oltre che per fini di polizia anche per promuovere eventuali interventi a carattere assistenziale da parte di Enti ed Organismi qualificati.

Continui contatti dovranno essere mantenuti a tale scopo con i competenti uffici delle Prefetture e degli Enti assistenziali.

Particolare cura, infine, dovrà essere posta, mercè concrete, produttive intese da raggiungere con gli uffici provinciali del lavoro, nel reperimento per le ripetute donne di una stabile occupazione, unico mezzo idoneo, forse, per sottrarle durevolmente al mondo di abiezione in cui vivono ».

D) Altri interventi

per i quali le appartenenti al Corpo di polizia femminile sono particolarmente adatte ed alle quali sarà quindi utile rivolgersi tempestivamente sono:

l'assistenza di minori, donne ed inabili in stato di abbandono morale e sociale e non abbiano quindi mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti. In questo caso utile collaborazione potrà essere data dagli organismi locali dell'« Ente Nazionale per la protezione morale del fanciullo », nonché dall'« Opera Nazionale Maternità ed Infanzia »;

la repressione dell'accattonaggio esercitato da donne e fanciulli;

la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;

il collocamento delle lavoratrici domestiche e delle lavoratrici dello spettacolo.

PROSTITUZIONE

La PROSTITUZIONE REGOLAMENTATA è stata vietata in Italia con la legge 20 febbraio 1958, n. 75, che porta appunto il titolo: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (Legge Merlin).

Chiusura delle case di prostituzione

Art. 1: « E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane ».

Art. 2: « Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di metriccio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Prostituzione clandestina

Art. 3: « E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale (che prevede la confisca, nel caso di condanna, delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto):

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

Agevolazione della P.

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitare la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

Favoreggiamento e sfruttamento della P.

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel numero 3 del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano ».

Aggravanti

Art. 4: « La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minora-zione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone ».

Invito al libertinaggio

Art. 5: « Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire 500 e lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di

cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge, non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria ».

Art. 6: « I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela ».

Art. 12: « E' costituito un Corpo Speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti a servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione ».

Vedere alla voce POLIZIA FEMMINILE pag. 39.

PUBBLICITA'

Vedere alle voci ESPOSIZIONE PUBBLICA e MANIFESTI.

RADIO - TELEVISIONE

Non è del tutto da escludere che trasmissioni radiofoniche o televisive possano incorrere nel reato di oltraggio al pudore o di offesa alla pubblica decenza.

Nel caso si tenga presente che:

Il 2° capoverso, n. 2 dell'art. 528 c.p. *prevede e punisce* « con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 40.000 » *il reato di chi* « dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità ».

Le radiotrasmissioni sono senza dubbio « pubbliche audizioni » e le teletrasmissioni sono vero e proprio « spettacolo ».

Il secondo comma dell'art. 726 c.p. *contempla e punisce il turpiloquio, dettando:* « Soggiace all'ammenda fino a lire ventimila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza ».

Si avverta pure quanto dispone l'art. 13 della Legge 21 aprile 1962, n. 161: In rapporto al comma quinto dell'art. 11 della stessa legge (« Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto »), l'art. 13 dispone: « I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione ».

RIVISTA TEATRALE - VARIETA' - AVANSPETTACOLO

Si tratta delle forme deteriori di spettacolo e non è raro che offendano il pudore o, quanto meno, la pubblica decenza.

Nel primo caso si applicano gli artt. 527 e 528 c.p. nel secondo caso l'art. 726 c.p.

Per l'uno e per l'altro vedere le NORME FONDAMENTALI a pag. 9.

Il 2° capov., n. 2 dell'art. 528 c.p. — già sopra citato alla voce RADIO — punisce espressamente « chi dà pubblici spet-

tacoli teatrali (com'è la rivista ed il "varietà")... che abbiano carattere di oscenità ».

Avanspettacolo

Una disposizione speciale riguardante gli spettacoli teatrali di riviste e di varietà, allorché sono rappresentati come complemento di spettacoli cinematografici (avanspettacolo) è contenuta nella Legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 32: « Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni ».

Altre norme di carattere generale da tener presenti sono, oltre quella di cui all'art. 666 c.p. (v. BALLO, pag. 16):

l'art. 68 L.P.S.: « Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione... »;

l'art. 70 L.P.S.: « Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali »;

l'art. 126 R.P.S.: « Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare deve essere vietata ogni rappresentazione:

1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore (oggi: « *Presidente della Repubblica* »), il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere;

3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;

5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico ».

L'art. 128 R.P.S.: « Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale ».

L'art. 81 L.P.S.: « L'autorità di P.S. deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume... ».

L'art. 12 della Legge 21 aprile 1962, n. 161: « La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione ci-



nematografica, è soggetta a nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

La Commissione... dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale, di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'art. 6. (« Il riferimento al buon costume... s'intende fatto ai sensi dell'art. 21 della Costituzione »).

SPETTACOLO (IN GENERE)

Oltre a quanto è detto alle varie voci CINEMATOGRAFO, RIVISTA TEATRALE, VARIETA' AVANSPETTACOLO e TEATRO, tenere presente le disposizioni di ordine generale, che valgono per qualunque forma di spettacolo; contenute nell'art. 666 c.p. (v. BALLO a pag. 16).

Art. 82 L.P.S.: « Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offesa alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale.

Quando il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso ».

STAMPA

La materia è regolata dalla Legge 8 febbraio 1948, n. 47 e dal Codice Penale. Riportiamo quanto direttamente o indirettamente può avere un riferimento alla tutela della morale.

Dalla Legge 8 febbraio 1948, n. 47:

Art. 1: « Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione ».

Art. 2: « Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

- del luogo e della data della pubblicazione;
- del nome e del domicilio dello stampatore;
- del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari ».

(Si avverta che non raramente proprio le pubblicazioni periodiche, che offendono il buon costume e le « raccolte » o le « buste » che si mettono in commercio per smerciare copie invendute e, magari, sottratte al sequestro, violano questa norma di legge).

Direttore responsabile

Art. 3: « Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Il direttore responsabile deve essere